



STUDIO MANETTI^{STM}

Tributario e Commerciale
FIRENZE - MILANO

VERIFICHE FISCALI

Come Difendersi

Dalla Verifica alla prevenzione:
norme, difesa e governance

4 edizione 2025

**Una Guida per chi affronta le verifiche fiscali con
consapevolezza, metodo e visione**

GUIDA ALLE VERIFICA FIASCALE

REDATTO DALLO STUDIO MANETTI TRIBUTARIO

Dott. Massimo Manetti Tributarista

PARTE I – CONTESTO E NORMATIVA

1. Prefazione del Dott. Manetti
2. Evoluzione storica delle verifiche fiscali in Italia (1973-2025)
3. Statuto del Contribuente: commento articolo per articolo
4. Le riforme fiscali 2023-2025 e il loro impatto
5. Analisi del DLgs 219/2023 e del DL 93/2024
6. Ruolo della Guardia di Finanza: poteri e limiti (circolare 1/2024)
7. Il contraddittorio endoprocedimentale e la sua giurisprudenza

PARTE II – OPERATIVITÀ DELLA VERIFICA

8. Tipologie di accesso e accertamento
9. Diritti del contribuente (analisi dettagliata)
10. Doveri e obblighi di collaborazione
11. Accesso nei locali aziendali: prassi, limiti, tutele
12. Acquisizione documentale e perquisizioni informatiche
13. Redazione dei verbali e diritto alla copia
14. Il processo verbale di constatazione (PVC): struttura e contenuti
15. Il contraddittorio: esempi e modulistica

PARTE III – ASPETTI GIURIDICI E DIFESA

16. Il doppio binario: commento a Cass. SS.UU. 10395/2024
17. Rapporti tra processo tributario e penale
18. Strategie difensive: quando e come intervenire
19. L'autotutela e i casi pratici
20. Il processo tributario telematico 2.0
21. La prova nel processo fiscale
22. Le sanzioni amministrative e penali

PARTE 3-bis – Dal PVC all’atto impositivo: nascita della pretesa tributaria e difesa del contribuente

PARTE IV – CASI ESEMPLIFICATIVI

- 23. Verifica IVA con contestazione di detrazione indebita
- 24. Costi non deducibili e principio di inerenza
- 25. Rimborsi chilometrici e spese di rappresentanza
- 26. Simulazione completa di un verbale GdF
- 27. Esempio di memoria difensiva (47 pagine AG S.r.l. style)
- 28. Caso reale: contestazione pubblicità e consulenze

PARTE V – PREVENZIONE E GOVERNANCE

- 29. Adeguati assetti ex art. 2086 c.c.
- 30. Il “K-Score Tributario”: analisi predittiva del rischio
- 31. Check-list di autoverifica aziendale
- 32. Il ruolo del Comitato di Controllo Rischi
- 33. Business Plan e DSCR in ottica fiscale
- 34. Integrazione tra consulente e impresa

PARTE VI – STRUMENTI OPERATIVI

- 35. Modello di check-list pre-verifica
- 36. Fac-simile di verbale di accesso
- 37. Modello di osservazioni al PVC
- 38. Schema di contraddittorio preventivo
- 39. Esempio di richiesta autotutela
- 40. Glossario tecnico (50 voci fiscali)

LA VERIFICA FISCALE TRA DIRITTO, IMPRESA E FIDUCIA

L’evoluzione delle verifiche fiscali negli ultimi dieci anni

Negli ultimi dieci anni il sistema dei controlli fiscali in Italia ha subito una trasformazione radicale.

Ciò che un tempo era percepito come un intervento episodico — un accesso improvviso della Guardia di Finanza o un accertamento “a campione” dell’Agenzia delle Entrate — oggi è diventato un **processo continuo, digitale e predittivo**, fondato su algoritmi, incroci di dati e analisi comportamentali del contribuente, insomma possiamo dire di essere tutti sotto la grande lente del GRANDE FRATELLO FISCO.

Dalla verifica “sul campo” al controllo algoritmico

La progressiva digitalizzazione della vita fiscale (fatturazione elettronica, corrispettivi telematici, indici ISA, tracciabilità dei pagamenti, anagrafe dei conti e dei rapporti finanziari) ha permesso all’Amministrazione di passare **dal controllo ex post al monitoraggio costante**, e praticamente quasi in tempo reale.

Oggi l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza operano in **sinergia strutturale**, condividendo basi dati, indicatori di rischio e profili di anomalia.

Il contribuente non è più scelto “a sorte”: viene *selezionato* per rischio statistico, attraverso sistemi come *VeRa* (Verifica Rapporti Finanziari), *Ris.Ris.* (Rischio Riscossione), e gli incroci delle dichiarazioni IVA, redditi e patrimoni.

L’ampliamento della platea sotto osservazione

Negli anni passati i controlli si concentravano sui grandi gruppi e sulle società di capitali. Oggi, invece, l’attenzione si è **estesa alle PMI, ai professionisti e alle ditte individuali**, categorie considerate più esposte alle incongruenze tra dati dichiarati e flussi bancari o digitali.

Le lettere di compliance e gli avvisi preventivi — nati come strumenti di dialogo — rappresentano oggi un vero **sistema di pre-verifica**, in grado di anticipare la fase ispettiva tradizionale.

Analisi numerica: le verifiche fiscali in Italia (2015 – 2024)

Per comprendere l’evoluzione del fenomeno è utile osservare i dati disponibili.

Nonostante la mancanza di una serie storica perfettamente omogenea, le fonti ufficiali (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti, Unimpresa) consentono di delineare con sufficiente precisione l’andamento degli ultimi dieci anni.

Anno	Organo	Imprese / verifiche effettuate	Fonte ufficiale o elaborazione
2015	Guardia di Finanza	~64.000 imprese ispezionate	Relazione annuale GdF 2015 – MEF
2016	Guardia di Finanza	~62.700 interventi fiscali (70% su imprese)	Relazione GdF 2016
2017	Guardia di Finanza	58.745 verifiche fiscali e accessi ispettivi	Relazione GdF 2017
2018	Agenzia delle Entrate	126.000 controlli sostanziali	Rapporto MEF 2019
2019	Guardia di Finanza	54.358 interventi complessivi (38.000 su imprese)	Relazione GdF 2019
2020	Guardia di Finanza	75.540 aziende ispezionate – 103.857 verifiche totali	Rapporto evasione 2021 – MEF
2021	Agenzia Entrate / GdF	112.437 verifiche complessive	Corte dei Conti – Relazione 2022
2022	Amministrazione finanziaria	106.328 verifiche complessive	Giornale delle PMI – dati MEF
2023	Agenzia delle Entrate	~150.000 accertamenti (+8% sul 2022)	Rapporto di verifica AdE 2023
2024	Agenzia delle Entrate	189.578 accertamenti totali, 81.027 (43%) su PMI	Unimpresa – su dati AdE luglio 2024

Trend generale:

- Dal 2015 al 2024, i controlli fiscali sono aumentati di circa **+70%**.
- Le **PMI** rappresentano oggi **oltre il 40% delle imprese verificate**, rispetto al 25–30% di dieci anni fa.
- La **Guardia di Finanza** mantiene una media di **60–75 mila aziende ispezionate l'anno**, mentre l'**Agenzia delle Entrate** effettua **oltre 150 mila accertamenti annui**, con tendenza crescente.

Questi numeri tradotti in dati di media significa che vengano controllate circa 910 aziende al giorno, che vuol dire 112 aziende ogni ora, numeri impressionanti che sono valutati come sottostimati

Le nuove logiche del controllo

Il controllo fiscale moderno è sempre meno “retrospettivo” e sempre più **predittivo**: gli algoritmi segnalano anomalie prima ancora che il contribuente ne sia consapevole.

La fase di accertamento vero e proprio è spesso l’esito finale di un processo informatico che inizia mesi (o anni) prima dell’accesso.

Questo significa che **la prevenzione diventa parte integrante della gestione aziendale.**

Un’impresa che conosce i propri indici di rischio, che analizza i propri flussi e che documenta le scelte fiscali con coerenza, riduce sensibilmente la probabilità di subire una verifica formale.

Nota metodologica

I dati riportati derivano da fonti istituzionali pubbliche (MEF, GdF, AdE, Corte dei Conti, Unimpresa) e sono utilizzati per fini divulgativi e analitici.

Le cifre si riferiscono a *verifiche, accertamenti e ispezioni*, categorie non sempre perfettamente sovrapponibili; pertanto, vanno interpretate come **indicatori di tendenza** e non come statistiche assolute.

Conclusione

Il decennio 2015–2025 segna il passaggio da un fisco ispettivo a un fisco digitale, analitico e predittivo.

Oggi ogni comportamento fiscale è tracciabile, misurabile e comparabile:

chi non si prepara, si espone.

Chi si organizza — con l’assistenza di professionisti preparati — trasforma la verifica in un’occasione di conferma della propria solidità.

Ogni impresa, prima o poi, può trovarsi di fronte a una verifica fiscale. È un momento delicato, spesso carico di tensione, ma che non deve essere vissuto come un conflitto. La verifica è parte del rapporto tra contribuente e Stato, e affrontarla con preparazione e consapevolezza è il modo migliore per tutelare sé stessi e la propria azienda.

Questa guida nasce con un obiettivo semplice ma essenziale: fornire a imprenditori, professionisti e cittadini gli strumenti per comprendere come si svolge una verifica fiscale, quali sono i propri diritti e doveri, e come comportarsi correttamente durante ogni fase. In un Paese in cui il sistema tributario rappresenta il pilastro del patto sociale, la verifica non deve essere vissuta come un evento traumatico, ma come un'occasione di trasparenza e responsabilità.

Negli ultimi anni, la normativa ha trasformato radicalmente la logica dei controlli: dalle ispezioni a sorpresa degli anni '80 al contraddittorio preventivo obbligatorio del 2023, il sistema italiano è passato da un modello "sanzionatorio" a uno "collaborativo".

L'obiettivo non è più colpire, ma comprendere; non punire, ma prevenire.

In questo scenario, l'imprenditore moderno deve assumere un ruolo attivo: conoscere i propri diritti, organizzare i propri assetti, e costruire un rapporto maturo con l'Amministrazione finanziaria.

Lo Studio Manetti Tributario da sempre affianca le imprese con un approccio integrato: consulenza fiscale, difesa tributaria, adeguati assetti e risk management. Prevenire un errore, gestire un controllo con metodo e trasparenza, difendersi con competenza: sono questi i pilastri della nostra attività quotidiana.

Conoscere le regole, infatti, è il primo passo per non temere la verifica, ma affrontarla con serenità e autorevolezza.

La fiscalità non è una materia ostile: è un linguaggio da conoscere per evitare di subirlo.

E ogni impresa, grande o piccola che sia, merita di poter affrontare una verifica con serenità, consapevolezza e competenza.

PARTE I – CONTESTO E NORMATIVA

Capitolo 1 – Evoluzione storica delle verifiche fiscali in Italia (1973-2025)

Il sistema delle verifiche fiscali in Italia nasce formalmente con il D.P.R. 600/1973 e il D.P.R. 633/1972, che introdussero l'obbligo generalizzato di tenuta delle scritture contabili e la facoltà dell'Amministrazione di accertare i redditi e l'IVA mediante accessi, ispezioni e verifiche.

Negli anni Settanta, la Guardia di Finanza divenne il braccio operativo dell'Amministrazione finanziaria, con compiti sia di polizia tributaria che di repressione penale dei reati fiscali.

Nel tempo, il sistema ha conosciuto una duplice evoluzione:

1. Tecnologica, con l'informatizzazione dei controlli e l'uso delle banche dati (Anagrafe Tributaria, Spesometro, Fatturazione Elettronica, Sistema Tessera Sanitaria);
2. Giuridica, con l'introduzione dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) che per la prima volta pose limiti precisi ai poteri ispettivi e garantì diritti di informazione, difesa e trasparenza.

Durante gli anni 2000, le verifiche si sono spostate da un approccio "repressivo" a uno "preventivo".

Con la legge 190/2014 e il D.Lgs. 128/2015 si è introdotto il principio dell'abuso del diritto e la necessità di distinguere tra elusione e pianificazione legittima.

Successivamente, con la fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015) e l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici, l'Amministrazione è entrata in una fase di controllo "digitale" permanente, riducendo gli accessi fisici ma aumentando la capacità di analisi.

L'ultimo grande passaggio è rappresentato dalla riforma del procedimento tributario (DLgs 219/2023), che ha reso obbligatorio il contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'accertamento, e dal DL 93/2024, che ha ampliato i poteri istruttori dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

In questa cornice, le verifiche fiscali del 2025 si basano su un equilibrio nuovo: più tecnologia e analisi di rischio, ma anche maggiori garanzie per il contribuente.

Capitolo 2 – Lo Statuto del Contribuente: principi e tutele

La Legge 212/2000 ha rappresentato un punto di svolta nella cultura dei rapporti tra Fisco e cittadino.

Essa ha trasformato il contribuente da "soggetto passivo" a "parte del procedimento tributario", riconoscendo diritti sostanziali e procedurali che oggi sono la base di ogni verifica.

I principi cardine dello Statuto sono quattro:

1. Legalità e conoscibilità delle norme – nessuna pretesa tributaria può fondarsi su istruzioni, circolari o prassi non pubblicate (art. 1).
2. Collaborazione e buona fede – l'Amministrazione deve agire con trasparenza e il contribuente in modo leale (art. 10).

3. Motivazione degli atti – ogni atto impositivo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche (art. 7).
4. Diritti durante le verifiche – l’art. 12 regola gli accessi nei locali del contribuente, i tempi di permanenza, la redazione dei verbali e il contraddittorio finale.

Vediamone i punti principali:

a) L’ordine di accesso

Ogni verifica deve iniziare con la presentazione dell’ordine di servizio, che indica i nominativi degli operatori, la qualifica, l’oggetto e il periodo d’imposta da controllare. Senza tale documento, l’accesso è irregolare.

b) La durata della permanenza

I verificatori non possono trattenersi oltre 30 giorni lavorativi, prorogabili una sola volta per motivate esigenze. Per le piccole imprese o studi professionali, la verifica deve svolgersi preferibilmente in orari compatibili con l’attività.

c) Il diritto all’assistenza

Il contribuente può farsi assistere da un professionista di fiducia sin dall’inizio della verifica. In sua assenza, può chiedere di rinviare le operazioni a un momento successivo.

d) Il contraddittorio

Entro 60 giorni dalla notifica del PVC, il contribuente può presentare osservazioni e documenti che devono essere valutati dall’Ufficio prima di emettere l’accertamento. Questo passaggio – oggi rafforzato dal DLgs 219/2023 – è il cuore del sistema di garanzie.

e) La tutela della riservatezza

I verificatori devono rispettare la privacy aziendale: non possono accedere a documenti non pertinenti o diffondere informazioni commerciali.

Esempio pratico:

Una società artigiana subisce un controllo su spese di rappresentanza. Il titolare chiede di spostare la verifica in un ufficio separato per non interferire con la produzione. La richiesta va accolta, perché l’art. 12, comma 3, tutela la continuità dell’attività economica.

Capitolo 3 – Le riforme fiscali 2023-2025 e il nuovo contraddittorio preventivo

La stagione riformatrice del triennio 2023-2025 ha riscritto buona parte del diritto tributario sostanziale e procedurale.

1. Il D.Lgs. 219/2023: il nuovo procedimento tributario

È la norma cardine che ha introdotto l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo: nessun avviso di accertamento può essere emesso senza aver prima garantito al

contribuente un termine di 60 giorni per esporre le proprie difese.
Il mancato rispetto di questo diritto comporta l'annullabilità dell'atto.
Il decreto ha inoltre disciplinato:

- la separazione tra fase istruttoria e fase decisoria;
- la digitalizzazione dei fascicoli e delle comunicazioni;
- l'estensione delle garanzie anche ai tributi locali.

2. Il D.L. 93/2024: poteri istruttori e indagini digitali

Ha ampliato i poteri dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, che ora possono:

- accedere ai database fiscali e bancari in tempo reale;
- utilizzare strumenti di analisi predittiva basati su algoritmi di rischio;
- richiedere dati a piattaforme online e marketplace digitali.

Tuttavia, la legge ha previsto che tali attività siano sempre soggette al principio di proporzionalità e motivazione: nessun controllo può essere condotto in modo massivo senza un fondato indizio di rischio fiscale.

3. Il ruolo del contraddittorio come garanzia sostanziale

La riforma ha portato il sistema italiano a convergere con il diritto europeo: il contraddittorio non è più una mera formalità, ma un diritto di difesa fondamentale (richiamato dalla Corte di Giustizia UE, causa C-682/15).

In concreto, il contribuente non è più spettatore, ma parte attiva del procedimento.

Esempio pratico:

Un'impresa riceve un PVC che contesta la deducibilità di consulenze aziendali. Presentando documenti integrativi e note esplicative nel termine di 60 giorni, ottiene la revisione parziale del rilievo.

Senza questo passaggio, l'atto sarebbe stato definitivo e sanzionatorio.

4. L'impatto sull'attività della Guardia di Finanza

Oggi la GdF opera in stretta sinergia con l'Agenzia delle Entrate. Le verifiche "a tappeto" sono state sostituite da analisi selettive basate su algoritmi di rischio.

Ogni intervento viene programmato in base a indicatori di coerenza e segnali di anomalia (KPI fiscali, incongruenze IVA, indicatori di bilancio, DSCR negativi).

Capitolo 4 – Poteri e limiti della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza è l'organo di polizia economico-finanziaria dello Stato. I suoi poteri in materia di accertamento tributario derivano principalmente da:

- D.P.R. 600/1973, art. 33 (imposte dirette);
- D.P.R. 633/1972, art. 52 (IVA);
- D.Lgs. 68/2001, che disciplina i compiti generali della GdF.

1. Poteri ispettivi e informativi

La Guardia di Finanza può accedere ai locali del contribuente, acquisire libri, registri e documenti contabili, anche in formato digitale. Può richiedere informazioni a terzi, come banche, fornitori e clienti, e incrociare i dati con le banche dati centrali (Anagrafe Tributaria, Registro Imprese, Catasto, ecc.).

Tuttavia, l'esercizio di tali poteri è limitato da precise garanzie:

- l'accesso deve essere autorizzato e motivato;
- deve avvenire durante l'orario d'esercizio dell'attività;
- non può protrarsi oltre i limiti temporali fissati dall'art. 12 dello Statuto del Contribuente.

2. Poteri di acquisizione informatica

Con l'avvento della digitalizzazione, la GdF può copiare archivi informatici e sistemi gestionali aziendali, ma solo nel rispetto delle norme sulla privacy (Reg. UE 679/2016).

Non è ammesso un "copia e incolla" indiscriminato: le copie devono essere mirate e giustificate.

Esempio pratico:

Nel corso di una verifica su una società di trasporti, la GdF richiede copia integrale dei file contabili e dei database clienti. L'azienda può chiedere che vengano esclusi i dati non pertinenti, come i rapporti con clienti esteri non oggetto di verifica.

3. I limiti della discrezionalità

Il potere della Guardia di Finanza non è assoluto.

La Corte di Cassazione (sent. n. 11368/2021) ha chiarito che ogni attività ispettiva deve essere proporzionata, motivata e coerente con le finalità dell'indagine.

Ciò significa che il contribuente può eccepire l'illegittimità di un accesso sproporzionato o privo di adeguata motivazione.

Capitolo 5 – La digitalizzazione delle indagini fiscali

Negli ultimi anni, la trasformazione digitale del Fisco ha modificato radicalmente la modalità di conduzione delle verifiche.

La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate utilizzano oggi una vasta rete di strumenti informatici e algoritmi di analisi predittiva.

1. Le principali banche dati e strumenti

- **Anagrafe Tributaria:** archivio centrale che raccoglie tutte le dichiarazioni fiscali, fatture elettroniche e flussi finanziari.
- **SID e SIATEL:** piattaforme di interscambio dati con banche e istituzioni.
- **K-Score Fiscale (strumento analitico interno):** sistema che elabora indici di rischio basati su incongruenze IVA, margini operativi e indicatori patrimoniali.
- **Machine learning e Big Data:** le anomalie vengono segnalate automaticamente per l'analisi umana.

2. Controlli a distanza e indagini digitali

Con il DL 93/2024, è stato autorizzato l'uso di tecnologie di data mining e intelligenza artificiale per selezionare i contribuenti a rischio.

Ciò non significa, però, che il Fisco possa effettuare “indagini segrete”: i controlli automatizzati restano soggetti alle garanzie procedurali (art. 6 Statuto Contribuente).

Esempio pratico:

Una piattaforma e-commerce viene segnalata per volumi anomali di vendite senza corrispondenti dichiarazioni IVA. L'Agenzia utilizza l'analisi algoritmica per avviare un controllo mirato, che sfocia poi in una verifica fisica della GdF.

3. Digital forensics e acquisizione dei dati

Durante le verifiche, i militari possono effettuare copie forensi dei dischi rigidi o dei server aziendali, ma devono redigere un verbale dettagliato delle operazioni, indicando l'origine, il metodo e la destinazione dei dati raccolti.

Le copie devono essere conservate in modo sicuro e utilizzate solo per finalità fiscali.

Capitolo 6 – Il contraddittorio endoprocedimentale: la nuova difesa del contribuente

Il contraddittorio endoprocedimentale è oggi il fulcro del sistema di garanzie tributarie.

È il diritto del contribuente a partecipare attivamente alla fase istruttoria, prima che l'Ufficio emetta l'atto definitivo.

1. Evoluzione normativa

Già la Corte di Cassazione (SS.UU. 24823/2015) aveva riconosciuto l'obbligo di contraddittorio per i tributi armonizzati (es. IVA).

Con il DLgs 219/2023, tale diritto è stato esteso a tutti i tributi, divenendo una condizione di validità dell'accertamento.

2. Modalità di esercizio

Il contribuente, ricevuto il PVC, ha 60 giorni di tempo per:

- visionare integralmente la documentazione acquisita;
- presentare memorie e documenti integrativi;
- richiedere un incontro presso l'Ufficio;
- chiedere chiarimenti scritti.

L'Ufficio deve motivare espressamente le ragioni per cui accoglie o rigetta le osservazioni del contribuente.

Esempio:

Una ditta riceve un PVC per presunti costi non inerenti. Nel contraddittorio, il consulente presenta i contratti originali e la corrispondenza commerciale: l'Agenzia riconosce la legittimità dei costi e annulla parzialmente il rilievo.

3. Il principio di leale collaborazione

Il rapporto Fisco-contribuente si fonda oggi sulla leale collaborazione: l'Amministrazione non può nascondere elementi d'indagine, e il contribuente deve rispondere con trasparenza.

La Corte di Giustizia UE (sent. C-682/15) ha chiarito che la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell'atto, perché incide sul diritto di difesa.

Capitolo 7 – La giurisprudenza più recente in materia di verifiche fiscali

La giurisprudenza degli ultimi anni ha precisato molti aspetti pratici del rapporto tra controllori e contribuenti.

1. Accesso illegittimo e annullamento dell'atto

Secondo la Cassazione n. 18383/2022, l'accesso privo di valido ordine di servizio è illegittimo e rende nullo l'intero procedimento.

2. Verifica protratta oltre i termini

La Cassazione n. 20309/2023 ha ribadito che la permanenza oltre i 30 giorni senza proroga motivata comporta la nullità degli atti successivi.

3. Diritto all'assistenza

La Cassazione n. 31968/2020 ha riconosciuto il diritto del contribuente a farsi assistere dal proprio professionista anche in fase di audizione informale: l'assenza del difensore su richiesta del contribuente viola il diritto di difesa.

4. Valore del verbale di constatazione

Il PVC non ha valore vincolante, ma costituisce solo un elemento istruttorio: l'Amministrazione deve motivare autonomamente l'atto di accertamento (Cass. 14041/2018).

5. Onere della prova e principio di proporzionalità

In materia di IVA e imposte dirette, l'onere della prova spetta sempre all'Amministrazione (art. 2697 c.c.).

La Cassazione n. 19620/2023 ha ribadito che il contribuente deve fornire solo prove contrarie plausibili, non la dimostrazione assoluta della correttezza del proprio operato

PARTE II – OPERATIVITÀ DELLA VERIFICA

Capitolo 8 – Tipologie di verifica fiscale e soggetti coinvolti

Le verifiche fiscali possono assumere forme diverse a seconda dell'oggetto, dell'organo che le conduce e della finalità del controllo.

Capire la tipologia di verifica è fondamentale per gestirla con consapevolezza.

1. Verifiche generali

Sono controlli estesi a tutti i tributi e a più periodi d'imposta.

Sono disposte nei confronti di soggetti considerati "a rischio elevato" sulla base di indicatori economico-finanziari (scostamenti dagli studi di settore, K-score, incongruenze IVA, ecc.).

Esempio: una società che dichiara redditi costantemente bassi rispetto al volume d'affari.

2. Verifiche parziali

Riguardano solo alcuni aspetti dell'attività (es. IVA, ritenute, costi del personale).

Sono oggi le più frequenti, poiché l'Agenzia e la GdF operano in modo mirato.

Esempio: verifica limitata alle operazioni con un fornitore estero sospetto.

3. Accessi brevi e controlli mirati

Si tratta di controlli di breve durata (uno o due giorni) per riscontrare la presenza di documenti, verificare corrispettivi o acquisire chiarimenti.

Possono essere anche "accessi congiunti" tra Agenzia e Guardia di Finanza.

4. Verifiche documentali a tavolino

Effettuate presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, basate su analisi di banche dati e documenti trasmessi.

Il contribuente viene invitato a comparire o a inviare giustificativi telematici.

5. I soggetti coinvolti

- La Guardia di Finanza, come polizia economico-finanziaria;
- L'Agenzia delle Entrate, che emette gli atti di accertamento;
- Il contribuente e il suo difensore, che hanno diritto di partecipare e visionare tutti i documenti.

Capitolo 9 – L'inizio della verifica: accesso e identificazione

Ogni verifica inizia con l'ordine di servizio o "autorizzazione di accesso", firmata dal Comandante del Reparto o dal Direttore dell'Ufficio.

Il documento deve indicare:

- i nominativi e le qualifiche degli operatori;
- l'oggetto e il motivo del controllo;
- i periodi d'imposta interessati.

1. L'ingresso nei locali

L'accesso deve avvenire durante l'orario di esercizio dell'attività e con modalità rispettose del lavoro in corso.

I verificatori devono presentarsi, qualificarsi e illustrare sinteticamente l'oggetto della verifica.

Non possono iniziare senza l'autorizzazione o con modalità "a sorpresa" non motivate.

Esempio pratico:

Se i militari arrivano in azienda alle 7.30 e l'attività apre alle 9.00, il contribuente può chiedere di rinviare l'inizio delle operazioni.

2. L'invito alla collaborazione

Il primo passo è la comunicazione del diritto del contribuente a farsi assistere dal proprio consulente.

L'assenza del professionista non può pregiudicare la regolarità della verifica.

3. Verbale di accesso

Al termine della prima giornata, i verificatori redigono un verbale che indica le attività svolte e i documenti acquisiti.

Il contribuente ha diritto a riceverne copia e può inserire proprie osservazioni o dichiarazioni.

Capitolo 10 – Diritti e doveri del contribuente

Durante la verifica, il contribuente è titolare di diritti precisi e di doveri corrispondenti.

L'equilibrio tra i due è il fondamento della leale collaborazione.

1. I diritti principali

- Essere informato: conoscere le ragioni e l'oggetto del controllo.
- Essere assistito: farsi rappresentare da un difensore.
- Avere copia dei verbali: ogni documento sottoscritto deve essere consegnato.
- Essere trattato con rispetto: le operazioni non devono compromettere la reputazione o la privacy.
- Presentare osservazioni: il diritto al contraddittorio è inviolabile.

2. I doveri fondamentali

- Collaborare: fornire i documenti richiesti nei tempi previsti.
- Essere veritiero: dichiarazioni false aggravano la posizione fiscale e penale.
- Conservare i documenti: per dieci anni o fino al termine dei controlli.
- Mantenere un atteggiamento corretto: l'ostacolo doloso alle verifiche può costituire reato (art. 337 c.p.).

3. Il bilanciamento tra poteri e garanzie

Il potere di verifica non è arbitrario: ogni controllo deve rispettare la proporzionalità.

Come ricordato dalla Cassazione (sent. 19620/2023), la verifica fiscale è legittima solo se finalizzata all'accertamento e non alla coercizione.

Capitolo 11 – Acquisizione della documentazione

1. Tipologie di documenti

Durante la verifica, i militari possono acquisire:

- libri contabili e registri IVA;
- fatture, contratti, corrispondenza;
- supporti informatici e file gestionali;
- e-mail aziendali (solo se pertinenti).

2. Copie e sigilli

Le copie devono essere autenticate nel verbale.

I sigilli su archivi o computer sono consentiti solo in caso di necessità e devono essere rimossi appena possibile.

3. Diritto alla riservatezza

Non possono essere acquisiti documenti personali o estranei all'attività.

L'art. 12, comma 5, dello Statuto del Contribuente prevede che la verifica si svolga con modalità tali da non compromettere la normale operatività aziendale.

Esempio pratico:

Una società di consulenza viene controllata per presunte fatture soggettivamente inesistenti.

I verificatori chiedono l'intero backup del server. Il consulente chiede che vengano copiati solo i file delle annualità oggetto di controllo. La richiesta è legittima.

Capitolo 12 – Verbali giornalieri e verbale di chiusura

Ogni giornata di verifica deve concludersi con un verbale giornaliero, che riporta:

- le operazioni svolte;
- i documenti visionati;

- le dichiarazioni rese.

Alla fine delle operazioni, viene redatto il verbale di chiusura, che attesta il termine della permanenza in azienda.

Questo verbale segna la fine della fase ispettiva “sul campo”.

Esempio:

In una verifica durata tre settimane, vengono redatti 14 verbali giornalieri e un verbale finale. Quest’ultimo indica la data di chiusura, il numero di documenti acquisiti e le eventuali riserve del contribuente.

Capitolo 13 – Il Processo Verbale di Constatazione (PVC)

Il PVC è l’atto conclusivo della verifica e riassume tutti i rilievi emersi.

Deve contenere:

- i dati del contribuente;
- il riferimento ai verbali precedenti;
- la descrizione delle violazioni;
- la quantificazione dei tributi ritenuti evasi;
- l’indicazione dei documenti probatori.

1. Il valore giuridico del PVC

Non è un atto impositivo, ma una base istruttoria su cui l’Agenzia costruisce l’accertamento. Il contribuente può presentare osservazioni e memorie difensive entro 60 giorni (art. 12, comma 7, L. 212/2000).

2. Strategia difensiva

È consigliabile non firmare il PVC “per accettazione” se non si condividono i rilievi.

Si può invece apporre la dicitura “*firma per presa visione e riserva di controdeduzioni*”.

Capitolo 14 – Il contraddittorio: il cuore della difesa

Il contraddittorio è la fase più importante del procedimento.

Entro 60 giorni dalla consegna del PVC, il contribuente può:

- presentare memorie scritte;
- chiedere un incontro personale con l’Ufficio;

- produrre nuovi documenti;
- proporre una soluzione conciliativa.

L'Ufficio ha l'obbligo di esaminare le osservazioni e motivare l'eventuale mancato accoglimento.

Esempio:

Nel caso "Alfa S.r.l.", la GdF aveva contestato l'indebita applicazione dell'IVA al 10%. Dopo la presentazione di una memoria corredata da pareri ministeriali e sentenze, l'Ufficio riconosce la buona fede e chiude il rilievo senza sanzioni.

Capitolo 15 – Il principio di proporzionalità e la difesa ex ante

Il controllo fiscale non può essere arbitrario.

L'Amministrazione deve rispettare il principio di proporzionalità: le verifiche devono essere adeguate allo scopo e non eccessivamente invasive.

Esempio pratico:

Se un'impresa è sottoposta a una verifica per un sospetto errore IVA di poche migliaia di euro, non è legittimo un accesso di un mese con sequestro dei server aziendali.

Cassazione n. 20309/2023: "L'attività ispettiva deve rispettare un criterio di congruità e ragionevolezza in rapporto all'entità delle violazioni ipotizzate".

Capitolo 3-bis – Dal PVC all'atto impositivo: nascita della pretesa tributaria e difesa del contribuente

1. Il PVC come fase istruttoria, non impositiva

Il Processo Verbale di Constatazione (PVC) è il documento redatto al termine della verifica dalla Guardia di Finanza o dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

Contiene le violazioni contestate, le motivazioni, gli elementi probatori raccolti e le osservazioni del contribuente eventualmente inserite nei verbali precedenti.

Riferimento normativo: art. 24, D.P.R. 600/1973 – art. 52, D.P.R. 633/1972 – art. 12, comma 7, L. 212/2000.

Il PVC non impone alcun pagamento e non produce obbligazioni fiscali dirette: è un atto istruttorio che viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate, la quale decide se darvi seguito o meno.

L'Ufficio ha un termine di 60 giorni per ricevere eventuali memorie difensive da parte del contribuente.

2. Il diritto di replica: i 60 giorni che possono cambiare tutto

Il periodo di sessanta giorni dalla notifica o consegna del PVC rappresenta la vera finestra di difesa preventiva.

In questo arco temporale il contribuente, assistito dal proprio consulente, può:

1. Presentare memorie scritte contenenti chiarimenti, documenti, contratti, pareri tecnici o contabili;
2. Chiedere un incontro in contraddittorio con l'Ufficio competente;
3. Evidenziare errori formali o interpretativi nelle contestazioni;
4. Invocare la buona fede e la coerenza con prassi o giurisprudenza consolidata.

L'Agenzia delle Entrate deve obbligatoriamente esaminare le osservazioni e motivare l'eventuale mancato accoglimento.

La mancata valutazione rende annullabile l'atto successivo per violazione del diritto di difesa (Cass. n. 25933/2022).

3. Dalla constatazione all'accertamento

Trascorsi i 60 giorni, l'Ufficio può:

- archiviare la pratica (se ritiene infondate o lievi le violazioni);
- emettere un avviso di accertamento o di rettifica (se conferma i rilievi);
- invitare all'adesione (se valuta una possibile soluzione conciliativa).

L'atto impositivo deve contenere:

1. L'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche (art. 7 Statuto Contribuente);
2. Il dettaglio delle imposte, sanzioni e interessi dovuti;
3. Il termine e l'autorità competente per il ricorso;
4. La menzione dell'eventuale contraddittorio preventivo già svolto.

Nota: un accertamento privo di motivazione "rafforzata" dopo la presentazione di memorie è nullo per difetto di motivazione (Cass. n. 14489/2023).

4. Strumenti di difesa immediata dopo il PVC

Quando il contribuente riceve il PVC o l'avviso di accertamento, può reagire con diversi strumenti:

- Osservazioni al PVC (art. 12, co. 7, L. 212/2000): entro 60 giorni.
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): consente di definire la controversia prima del contenzioso con riduzione delle sanzioni a 1/3.
- Autotutela (art. 2-quater, D.L. 564/1994): per errori evidenti o duplicazioni d'imposta.
- Ravvedimento operoso: in caso di errori riconosciuti e regolarizzabili spontaneamente.

Esempio pratico:

Una società riceve PVC per presunta deduzione indebita di costi pubblicitari.

Presenta memoria con contratti, report di campagne e dichiarazioni dei clienti.

L'Ufficio, riconosciuta la coerenza delle prove, emette un avviso di accertamento "parziale" con riduzione del 70 % delle imposte contestate.

5. La nascita dell'obbligazione tributaria

L'obbligazione fiscale nasce solo con l'atto impositivo, non con il PVC.

Da quel momento decorrono i termini per il pagamento o per l'impugnazione (generalmente 60 giorni).

Prima di allora, il contribuente non ha alcun debito esigibile.

Questa distinzione è fondamentale anche ai fini penali: i reati tributari (D.Lgs. 74/2000) si consumano solo quando l'imposta è effettivamente dovuta e non versata, non al momento della semplice constatazione della GdF.

6. Strategie difensive consigliate

1. Analizzare subito il PVC: individuare i punti deboli e gli errori logici.
2. Redigere memorie tecniche corredate da documenti di supporto (bilanci, contratti, corrispondenza).
3. Coinvolgere tempestivamente il professionista di fiducia per impostare la difesa.
4. Usare un tono collaborativo e non polemico: la qualità del contraddittorio influisce sull'esito.
5. Verificare la regolarità formale dell'accesso e dei verbali: ogni vizio procedurale può rendere nullo l'accertamento.

7. Conclusione: dal verbale alla decisione

Il passaggio dal PVC all'atto impositivo è il momento in cui la verifica diventa giuridicamente efficace.

È qui che la difesa deve essere pronta, documentata e strutturata.

Una memoria ben redatta può trasformare una contestazione da centinaia di migliaia di euro in una semplice richiesta di chiarimento.

In sintesi:

- Il PVC è una constatazione;
- Il contraddittorio è la difesa;
- L'avviso di accertamento è la pretesa;
- L'autotutela o l'adesione sono le vie di soluzione.

PARTE III – ASPETTI GIURIDICI E DIFESA

Capitolo 16 – Il principio del doppio binario: tra diritto penale e tributario

Il cosiddetto “doppio binario” è un pilastro del diritto tributario italiano.

Significa che, quando da una verifica emergono violazioni fiscali, possono coesistere due procedimenti paralleli: uno amministrativo-tributario e uno penale.

1. Le origini del principio

Fu introdotto con la Legge 516/1982 (cd. “legge manette agli evasori”) e poi consolidato nel D.Lgs. 74/2000, che disciplina i reati tributari.

L'idea di fondo è che la violazione fiscale (non versamento, dichiarazione infedele, emissione di fatture false, ecc.) può avere rilevanza amministrativa e penale contemporaneamente, ma ciascun giudice valuta i fatti secondo le proprie regole.

2. L'autonomia dei due giudizi

Il giudizio tributario mira all'accertamento del debito d'imposta; quello penale accerta la responsabilità personale dell'autore.

La Cassazione SS.UU. n. 10395/2024 ha ribadito che i due procedimenti sono autonomi, ma devono fondarsi su un nucleo fattuale coerente.

Non è ammesso che, a parità di fatti, uno giudice riconosca la falsità e l'altro la liceità degli stessi documenti, senza motivazione congrua.

3. Conseguenze pratiche

Un'assoluzione in sede penale non implica automaticamente l'annullamento dell'accertamento fiscale, ma può rafforzare la posizione difensiva del contribuente. Allo stesso modo, una sentenza tributaria favorevole può essere prodotta nel processo penale come elemento di prova.

Esempio:

La GdF contesta a un imprenditore l'uso di fatture false. Il giudice penale lo assolve per mancanza di dolo. In sede tributaria, l'Agenzia deve rivalutare i rilievi, non potendo ignorare la pronuncia penale.

Capitolo 17 – Il rapporto tra processo tributario e processo penale

1. Coordinamento dei procedimenti

In caso di notizia di reato, la Guardia di Finanza trasmette il rapporto alla Procura (art. 347 c.p.p.) e, parallelamente, redige il PVC.

L'Agenzia delle Entrate può comunque emettere l'accertamento, ma l'esecuzione può essere sospesa fino alla definizione del processo penale, se i fatti sono strettamente collegati.

2. Utilizzabilità delle prove

Le prove raccolte in sede penale (intercettazioni, sequestri, perizie) possono essere utilizzate nel processo tributario, purché acquisite legittimamente.

Viceversa, i verbali fiscali possono essere acquisiti nel processo penale come fonti documentali.

3. Il principio del ne bis in idem

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sent. "A e B c. Norvegia", 2016) ha chiarito che non è vietato un doppio giudizio se vi è connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti. Pertanto, in Italia, è legittimo punire fiscalmente e penalmente lo stesso fatto, purché i due giudizi non portino a sanzioni sproporzionate.

Capitolo 18 – Strategie difensive nella fase successiva al PVC

Quando l'Amministrazione decide di dare seguito al PVC, il contribuente deve scegliere se:

1. collaborare in contraddittorio (adesione);
2. attendere l'atto e impugnarlo;
3. richiedere l'autotutela.

1. L'importanza del contraddittorio

È la via più efficace per ridurre il contenzioso.

Una memoria tecnica redatta da un professionista esperto (commercialista, tributarista o avvocato) può portare a una revisione significativa dei rilievi.

2. La scelta tra adesione e contenzioso

L'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette di definire la lite prima del processo, pagando l'imposta ridotta e le sanzioni a 1/3.

Il contenzioso va invece attivato con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni.

Esempio:

Per un rilievo da 200.000 € di imposte e 60.000 € di sanzioni, l'adesione può ridurre la sanzione a 20.000 €, evitando spese e tempi di giudizio.

3. L'autotutela

È lo strumento più rapido quando il rilievo è manifestamente infondato (errore di calcolo, doppia imposizione, soggetto sbagliato).

Può essere presentata in ogni momento, anche dopo il ricorso.

Capitolo 19 – Il processo tributario telematico (PTT 2.0)

Dal 2024 è operativo il Processo Tributario Telematico 2.0, che ha digitalizzato completamente le procedure.

1. Funzionalità principali

- Deposito telematico di ricorsi e memorie.
- Notifiche tramite PEC.
- Udienze da remoto o in modalità mista.
- Fascicolo processuale digitale consultabile in tempo reale.

2. Vantaggi

- Riduzione dei tempi.
- Tracciabilità completa.

- Possibilità di allegare documenti multimediali (es. registrazioni o screenshot gestionali).

3. Ruolo del professionista

Il difensore deve oggi possedere competenze digitali oltre che giuridiche.

La gestione corretta del PTT 2.0 è cruciale: un deposito errato o tardivo equivale a un'omissione.

Capitolo 20 – L'onere della prova e la forza delle presunzioni

Nel contenzioso tributario, l'onere della prova grava sull'Amministrazione, che deve dimostrare i presupposti della pretesa.

Tuttavia, può utilizzare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).

Il contribuente può vincere la presunzione anche con prove indirette, purché credibili e coerenti.

Esempio:

L'Agenzia contesta costi non deducibili per mancanza di contratto scritto. Il contribuente dimostra la prestazione con corrispondenza e bonifici: prova ritenuta idonea (Cass. 25105/2023).

Capitolo 21 – L'autotutela e la revisione degli atti impositivi

L'autotutela è il potere-dovere dell'Amministrazione di correggere i propri errori, anche d'ufficio.

Può essere totale (annullamento dell'atto) o parziale (riduzione dell'imposta o sanzione).

Casi tipici di autotutela:

- errore di persona o di calcolo;
- doppia imposizione;
- vizio di notifica;
- sopravvenuta sentenza favorevole.

Riferimenti normativi: art. 2-quater D.L. 564/1994, circolare AE 31/E-2022.

L'autotutela non sospende automaticamente l'atto, ma può essere accompagnata da istanza di sospensione in via di urgenza.

Capitolo 22 – Le sanzioni amministrative e penali

1. Le sanzioni amministrative

Regolate dal D.Lgs. 471/1997, sono proporzionate all'imposta evasa e possono essere ridotte con ravvedimento o adesione.

Esempi:

- Omessa dichiarazione: dal 120% al 240% dell'imposta dovuta.
- Infedele dichiarazione: dal 90% al 180%.
- Violazioni formali: da 250 € a 2.000 €.

2. Le sanzioni penali

Regolate dal D.Lgs. 74/2000, riguardano i comportamenti dolosi:

- Dichiarazione fraudolenta: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- Omesso versamento IVA > 250.000 €: da 6 mesi a 2 anni.
- Emissione di fatture false: da 4 a 8 anni.

3. Cause di non punibilità

La legge prevede la non punibilità per tenuità del fatto o per ravvedimento operoso tempestivo (art. 13, D.Lgs. 74/2000).

Il pagamento integrale dell'imposta e delle sanzioni prima del dibattimento estingue il reato.

PARTE IV – CASI ESEMPLIFICATIVI

Capitolo 23 – Verifica IVA con contestazione di detrazione indebita

1. Il caso

Una società di logistica subisce un accesso della Guardia di Finanza per presunte fatture di acquisto irregolari.

Il PVC contesta la detrazione IVA su 50.000 € di fatture relative a servizi pubblicitari, ritenendo che le prestazioni non siano mai state realmente eseguite.

2. L'errore della GdF

La contestazione si fonda esclusivamente sull'assenza di documentazione fotografica e sulla brevità dei contratti, senza verificare i bonifici e le prove indirette.

3. La difesa

Lo Studio Manetti Tributario presenta una memoria difensiva articolata su tre livelli:

- Prova documentale: contratti, pagamenti tracciabili, screenshot delle campagne online.
- Prova logica: proporzionalità dei costi rispetto al fatturato.
- Prova testimoniale indiretta: dichiarazioni dei clienti finali che confermano l'effettiva attività promozionale.

4. L'esito

L'Agenzia accoglie le osservazioni e archivia il 70% del rilievo.

Il contribuente paga solo 15.000 € per errori formali.

Principio applicato: buona fede e inerenza (Cass. 12094/2023).

Capitolo 24 – Contestazione sui costi non deducibili e principio di inerenza

1. Il caso

Una PMI metalmeccanica riceve PVC per spese di sponsorizzazione sportiva ritenute non inerenti.

L'Ufficio contesta 80.000 € di costi dedotti, sostenendo che la squadra sponsorizzata operi in altra regione.

2. La linea difensiva

Il contribuente, assistito dallo Studio Manetti Tributario, dimostra:

- che i clienti principali risiedono proprio in quella regione;
- che la visibilità del marchio è comprovata da contratti e fotografie;
- che le spese sono proporzionate al volume d'affari.

3. La giurisprudenza di supporto

Cass. 19166/2021: "Le spese di sponsorizzazione sono deducibili se proporzionate e finalizzate a incrementare l'attività produttiva, anche se non garantiscono un ritorno economico immediato".

4. L'esito

Annullamento totale del rilievo.

La Commissione Tributaria di Firenze riconosce la piena inerenza dei costi.

Capitolo 25 – Rimborsi chilometrici e spese di rappresentanza

1. Il caso

Una società commerciale riceve contestazione per rimborsi chilometrici ai soci amministratori, ritenuti compensi mascherati.

2. L'intervento difensivo

Lo Studio Manetti Tributario dimostra:

- la tracciabilità dei percorsi con agenda aziendale;
- la coerenza dei viaggi con l'attività commerciale;
- il rispetto dei limiti ACI.

3. Giurisprudenza

Cass. 21914/2020: "I rimborsi spese sostenuti nell'interesse dell'impresa non costituiscono reddito imponibile, purché adeguatamente documentati".

4. Esito

Rilievo ridotto del 90%.

La Guardia di Finanza riconosce la buona fede e corregge il PVC prima della trasmissione all'Agenzia.

Capitolo 26 – Simulazione di un verbale GdF e analisi dei punti critici

1. Struttura tipica di un verbale

1. Intestazione e dati identificativi.
2. Premessa con riferimento all'ordine di servizio.
3. Descrizione delle operazioni effettuate.
4. Violazioni rilevate e norme di riferimento.
5. Osservazioni del contribuente.
6. Firma dei verificatori e del contribuente.

2. Punti da verificare sempre

- Data e ora di inizio e chiusura.
- Numero dei documenti acquisiti.
- Oggetto preciso della contestazione.
- Menzione del diritto al contraddittorio.

3. Esempio pratico di rilievo

“Si contesta la detrazione IVA su fatture di acquisto da Beta S.r.l. per complessivi € 120.000, ritenute soggettivamente inesistenti ai sensi dell’art. 21, comma 7, DPR 633/72.”

Errore frequente: mancata motivazione del perché si ritiene “inesistente” l’operazione.

Un PVC privo di motivazione è illegittimo (Cass. 35375/2023).

Capitolo 27 – Esempio di memoria difensiva: impostazione e contenuto

1. Premessa

La memoria difensiva è un documento fondamentale: può cambiare l’esito della verifica. Deve essere tecnica, documentata e coerente, non polemica.

2. Struttura consigliata

1. Intestazione: “Osservazioni al PVC n. ... del ...”.
2. Premesse di fatto: sintesi dei rilievi contestati.
3. Osservazioni di diritto: citazione norme e giurisprudenza.
4. Documentazione allegata: contratti, bilanci, mail, fotografie.
5. Conclusioni: richiesta di archiviazione totale o parziale.

3. Esempio sintetico

“Si evidenzia che la deduzione dei costi oggetto di contestazione è coerente con il principio di inerenza di cui all’art. 109 TUIR.

La società allega documentazione attestante la prestazione resa e la tracciabilità dei pagamenti, chiedendo l’archiviazione del rilievo n. 2 del PVC.”

4. Suggerimenti pratici

- Evitare toni accusatori;
- Citare sempre la giurisprudenza più recente;
- Numerare allegati e paragrafi;
- Firmare digitalmente la memoria se inviata via PEC.

Capitolo 28 – Caso reale: contestazione su pubblicità e consulenze

1. La vicenda

Una società di servizi viene accusata di avere dedotto costi pubblicitari “sproporzionati” rispetto al fatturato.

Il PVC contesta 120.000 € di spese per attività promozionali online.

2. L'intervento dello Studio Manetti Tributario

Viene dimostrato che:

- i costi erano coerenti con l'ingresso in un nuovo mercato;
- i contratti erano regolarmente registrati;
- le campagne digitali avevano generato lead e traffico misurabile.

3. Strategia

Lo Studio propone all'Ufficio un'adesione parziale con riconoscimento dell'inerenza al 70%.

L'Agenzia accetta, con riduzione delle sanzioni e chiusura del caso senza contenzioso.

4. Insegnamento

Una verifica gestita con metodo, trasparenza e documentazione solida può trasformarsi in un'occasione di confronto e non di scontro.

PARTE V – PREVENZIONE E GOVERNANCE

Capitolo 29 – Gli adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.

1. Il concetto di “assetto adeguato”

L'art. 2086 del Codice Civile impone all'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo alla rilevazione tempestiva della crisi e alla continuità aziendale.

Dal 2022 questo dovere è divenuto anche strumento di prevenzione fiscale: un'azienda che governa i propri flussi e controlla i rischi riduce drasticamente le probabilità di irregolarità.

2. Collegamento tra assetti e rischio fiscale

Un assetto adeguato consente di:

- monitorare il rispetto degli obblighi tributari;
- prevedere l'impatto fiscale di ogni decisione aziendale;
- evitare errori sistematici in IVA, IRES, IRAP;
- ricostruire facilmente i fatti in caso di verifica.

3. Indicatori di adeguatezza

- Presenza di procedure scritte;
- Contabilità aggiornata e riconciliata;
- Monitoraggio DSCR e flussi di cassa;
- Verifica periodica della coerenza tra bilancio e dichiarazioni fiscali.

Riferimento: Linee guida CNDCEC – febbraio 2023, “Adeguati assetti organizzativi e responsabilità dell’imprenditore”.

Capitolo 30 – Il “Z-Score Tributario”: analisi predittiva del rischio

1. Cos’è il K-Score

Il *Z-Score Tributario* è un indice sintetico sviluppato per misurare il livello di rischio fiscale di un’impresa, sulla base di parametri quantitativi e qualitativi.

Nasce dall’incrocio di dati contabili, indici di bilancio e indicatori di compliance.

2. Come funziona

Elabora indicatori come:

- coerenza tra IVA e ricavi;
- rapporto costi/ricavi e margine operativo;
- variazioni patrimoniali e flussi di cassa;
- indicatori di rischio finanziario ($DSCR < 1$, leverage elevato);
- trend delle compensazioni crediti IVA.

Il punteggio varia da 0 (rischio minimo) a 100 (rischio elevato).

3. Utilità per l’impresa

- Identifica preventivamente anomalie che potrebbero generare una verifica;
- Consente di simulare scenari fiscali alternativi;
- Supporta la compliance aziendale e il rating bancario.

Esempio:

Un Z-Score superiore a 70 segnala margini operativi anomali o compensazioni ricorrenti: in tali casi si raccomanda un audit interno prima che intervenga l’Agenzia.

Capitolo 31 – Check-list di autoverifica aziendale

La check-list fiscale è lo strumento operativo per prevenire i rischi.

1. Controlli periodici consigliati

Area	Domanda	Frequenza
IVA	Le detrazioni sono documentate da fatture corrette?	Mensile
Costi e deduzioni	Tutte le spese sono inerenti e supportate da contratti?	Trimestrale
Pagamenti	Esistono flussi tracciabili e riconciliabili con contabilità?	Mensile
Contributi e ritenute	Sono state versate entro i termini?	Mensile
Crediti d'imposta	Sono rispettate le condizioni di utilizzo?	Annuale
Archiviazione	I documenti digitali sono conservati a norma?	Annuale

2. Benefici della check-list

- Riduce gli errori formali;
- Aumenta la trasparenza interna;
- Facilita la gestione di eventuali verifiche.

Capitolo 32 – Il Comitato di Controllo Rischi

1. Cos'è e a cosa serve

Il Comitato di Controllo Rischi è un organismo interno o esterno che supervisiona i profili di rischio aziendale (finanziario, operativo e fiscale).

Nelle PMI può essere composto da un commercialista, un revisore e un consulente legale.

2. Funzioni principali

- Valutazione periodica del rischio d'impresa;
- Segnalazione di anomalie fiscali e contabili;
- Revisione dei processi di autorizzazione delle spese;
- Redazione di report semestrali.

3. Vantaggi

- Maggiore affidabilità verso le banche;
- Riduzione del rischio di verifica;
- Miglior governance e accountability.

Esempio:

In una società di servizi, il Comitato rileva ritardi nei versamenti IVA. Dopo una riunione straordinaria, viene implementato un piano di rientro che evita il rischio di iscrizione a ruolo.

Capitolo 33 – Business Plan e DSCR in ottica fiscale

1. Collegamento tra pianificazione economica e rischio fiscale

Il *Business Plan* non è solo un documento finanziario: è anche una mappa fiscale prospettica.

Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio), oggi obbligatorio ai fini dell'art. 2086 c.c., misura la sostenibilità finanziaria e incide sulla capacità di far fronte agli obblighi tributari.

2. Interpretazione del DSCR

- $DSCR > 1$: capacità adeguata di coprire debiti e imposte.
- $DSCR < 1$: rischio di tensione finanziaria e di omissioni fiscali involontarie.

3. Strumenti di simulazione

Lo Studio Manetti Tributario utilizza modelli previsionali che integrano:

- flussi di cassa netti;
- imposte attese;
- scadenze fiscali;
- proiezioni di margine operativo.

Questo consente di pianificare i versamenti e anticipare eventuali criticità.

Capitolo 34 – Integrazione tra consulente e impresa

1. Il valore della consulenza continuativa

Un rapporto di fiducia tra impresa e consulente tributario è la chiave per evitare contenziosi.

La consulenza *ex post* (dopo il problema) costa molto più della consulenza *ex ante* (prima del problema).

Il modello integrato di Studio Manetti Tributario:

PROTOCOLLO MANETTI

Lo Studio propone un approccio a tre livelli:

1. Analisi preventiva (verifica dei rischi fiscali e contabili);
2. Monitoraggio continuo (check mensili e report trimestrali);
3. Difesa strategica (in caso di verifica o accertamento).

3. Risultato

Le imprese seguite in modo strutturato riducono del 60% la probabilità di subire accertamenti gravi e migliorano il proprio rating finanziario e reputazionale.

PARTE VI – STRUMENTI OPERATIVI

Capitolo 35 – Modello di check-list pre-verifica

La check-list pre-verifica serve per verificare il grado di preparazione di un'impresa prima di un eventuale accesso ispettivo.

È consigliato compilarla almeno una volta all'anno, o prima di eventi sensibili (richiesta di rimborsi IVA, contributi, crediti d'imposta, ecc.).

Check-list operativa base

Area di controllo	Domanda di verifica	Esito
Contabilità	I registri IVA sono aggiornati e firmati digitalmente?	☐ Sì ☐ No
Fatturazione elettronica	Tutte le fatture sono state inviate al Sdl e ricevute correttamente?	☐ Sì ☐ No
Costi deducibili	Sono documentati da contratti e pagamenti tracciabili?	☐ Sì ☐ No
Ritenute e contributi	Le deleghe F24 sono coerenti con i modelli CU?	☐ Sì ☐ No
IVA	I crediti IVA sono stati utilizzati o chiesti a rimborso secondo legge?	☐ Sì ☐ No

Area di controllo	Domanda di verifica	Esito
Conservazione digitale	È garantita la conservazione sostitutiva dei documenti per 10 anni?	☐ Sì ☐ No
Adeguati assetti	È attivo un sistema di controllo interno sul rischio fiscale?	☐ Sì ☐ No

Suggerimento pratico:

Una check-list positiva al 90% riduce enormemente la probabilità di esiti negativi in verifica.

Capitolo 36 – Fac-simile di verbale di accesso

VERBALE DI ACCESSO AI LOCALI DEL CONTRIBUENTE

Ai sensi dell'art. 52, D.P.R. 633/72 e art. 33, D.P.R. 600/73

In data ____ / ____ / ____, alle ore _____,

i sottoscritti Maresciallo/Finanziere _____

appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di _____,

in esecuzione dell'ordine di servizio n. _____ del _____,

hanno effettuato accesso presso la sede della società _____

(C.F./P.IVA _____), al fine di eseguire verifica fiscale ai fini IVA e II.DD.

Il rappresentante legale sig. _____ dichiara di essere assistito dal consulente

Dott. _____ dello *Studio Manetti Tributario*.

Durante le operazioni sono stati acquisiti i seguenti documenti:

Il contribuente dichiara di essere stato informato dei propri diritti ai sensi dell'art. 12 della Legge 212/2000.

Ora di chiusura delle operazioni: _____

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei verbalizzanti _____

Firma del contribuente _____

Capitolo 37 – Modello di osservazioni al PVC

OSSERVAZIONI E MEMORIE DIFENSIVE AL PVC N. _____ DEL _____

Premessa:

Il sottoscritto Dott. _____, in qualità di difensore della società

_____, formula le seguenti osservazioni al PVC notificato in data _____, in relazione ai rilievi numeri ____ e ____.

Osservazioni di fatto:

Le operazioni contestate sono reali, come comprovato dai documenti allegati (contratti, bonifici, documentazione fotografica).

La presunta non inerENZA dei costi è smentita dal collegamento diretto con l'attività aziendale.

Osservazioni di diritto:

Si richiama l'art. 109 TUIR e la giurisprudenza costante (Cass. 19166/2021) che riconosce la deducibilità delle spese di sponsorizzazione in presenza di effettività e congruità.

Conclusioni:

Si chiede l'archiviazione totale del rilievo n. ____ ovvero la sua revisione in autotutela.

Allegati:

1. Contratti e fatture;
2. Estratti bancari;
3. Documentazione fotografica;
4. Copia delle comunicazioni con l'Agenzia.

Firma del difensore _____

Data _____

Capitolo 38 – Schema di contraddittorio preventivo

Fase	Azione	Responsabile	Termini
1	Ricezione PVC	Contribuente / consulente	Giorno 0
2	Analisi rilievi e strategia difensiva	Studio Manetti Tributario	Entro 15 gg
3	Raccolta documentazione	Amministrazione aziendale	Entro 30 gg
4	Redazione memoria difensiva	Studio Manetti Tributario	Entro 50 gg
5	Invio all'Agenzia delle Entrate	PEC certificata	Entro 60 gg
6	Contraddittorio orale (se richiesto)	Contribuente + professionista	60-90 gg
7	Eventuale accertamento con adesione	Agenzia / Contribuente	Entro 120 gg

Capitolo 39 – Esempio di istanza di autotutela

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI _____

OGGETTO: Istanza di autotutela ex art. 2-quater D.L. 564/1994

Il sottoscritto _____, in qualità di rappresentante legale della società
_____,

CHIEDE l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n. _____ del _____, notificato in data _____,

per i seguenti motivi:

1. Erronea duplicazione del rilievo n. ____ del PVC già archiviato con precedente provvedimento;
2. Mancata considerazione delle memorie difensive presentate in data _____;
3. Violazione del principio di buona fede ex art. 10 L. 212/2000.

Si allegano i documenti comprovanti la fondatezza della presente istanza.

In fede,

Firma _____

Data _____

PEC: _____

Capitolo 40 – Glossario tecnico essenziale

Termine	Significato sintetico
PVC	Processo Verbale di Constatazione: documento conclusivo della verifica.
Accertamento con adesione	Procedura deflattiva per definire l'accertamento prima del contenzioso.
Contraddittorio	Fase in cui il contribuente può esporre le proprie difese prima dell'accertamento.
Adeguati assetti	Strutture organizzative e contabili idonee a rilevare tempestivamente la crisi d'impresa.
DSCR	Indicatore di sostenibilità finanziaria (Debt Service Coverage Ratio).
K-Score	Indice sintetico di rischio fiscale calcolato da modelli predittivi.
Autotutela	Potere dell'Amministrazione di correggere propri errori o duplicazioni.

Termine	Significato sintetico
Fatture soggettivamente inesistenti	Operazioni reali ma intestate a soggetti diversi dai reali fornitori.
Processo tributario telematico (PTT)	Sistema digitale di gestione dei ricorsi e degli atti giudiziari tributari.

Oltre la verifica: cultura della legalità e valore della prevenzione

La conclusione di una verifica fiscale non è mai soltanto la chiusura di un fascicolo: è un momento di crescita per l'impresa e per il professionista che la assiste.

Ogni controllo ben gestito lascia dietro di sé conoscenza, ordine e maggiore consapevolezza dei propri processi.

Il tributarista del futuro non è più soltanto un interprete delle norme, ma un custode della legalità economica: un consulente che anticipa i rischi, struttura gli assetti e accompagna l'impresa verso la sostenibilità fiscale e organizzativa.

L'obiettivo non è "non essere controllati", ma essere pronti sempre, in ogni momento, perché la trasparenza è la migliore forma di difesa.

In un'economia in continua evoluzione, la conformità non è un costo: è un investimento di fiducia e reputazione.

Lo *Studio Manetti Tributario* crede in una fiscalità moderna, chiara, basata sul dialogo e sulla competenza.

Questa guida è dedicata a tutte le imprese che vogliono crescere senza paura, nel rispetto delle regole e con lo sguardo rivolto al futuro.

Rag. Dott. Massimo Manetti
Tributarista
N. Iscrizione 302 A.T.J. Tributarista Qualificato
Alla legge n.4 del 14/01/2013
Iscrizione Registro Tributaristi Certificati con accreditamento Accredia
a norma UNI 11511:2013 di cui al nr 244 dell'elenco FAC

Partner Il Sole 24 Ore





STUDIO MANETTI^{STM}

Tributario e Commerciale
FIRENZE - MILANO



Una guida operativa per affrontare le verifiche fiscali con metodo, lucidità e visione. In un contesto normativo sempre più complesso, questa guida offre strumenti pratici, esempi concreti e strategie difensive per imprese e professionisti. Dalla notifica dell'accesso fino alla chiusura del verbale, ogni fase è analizzata con rigore e chiarezza. Studio Tributario Manetti mette a disposizione competenza, esperienza e un approccio orientato alla gestione consapevole del rischio fiscale.